

AVVISO PUBBLICO

In attuazione della D.G.R. XII / 6320 del 15/06/2026

EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E ALLE PERSONE CON DISABILITÀ E NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO PREVISTE DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA

ANNI 2026 /2027

Apertura dal 29 settembre 2026 al 2 novembre 2026 per Misura Sostegni (buono assistenti familiari - badanti, buono caregiver) per persone anziane (over 70 anni)

Apertura dal 29 settembre 2026 al 2 novembre 2026 per Misura Servizi (ex assistenza diretta) per persone con disabilità (minori e adulti fino a 69 anni)

Apertura dal 29 settembre 2026 al 31 dicembre 2027 solo per Misura Servizi (ex assistenza diretta) per persone anziane (over 70 anni)

Articolo 1. “Oggetto”

Il presente Avviso ha ad oggetto la valutazione ai fini dell'erogazione degli interventi previsti all'art 2, finalizzati ad aumentare il benessere individuale e migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità (adulte e minori), delle persone anziane non autosufficienti e dei loro famigliari.

Articolo 2 “Tipologia di interventi erogabili”

Gli interventi erogabili sono i seguenti:

- MISURA SOSTEGNI (SOLO PER ANZIANI OVER 70 ANNI)
- MISURA SERVIZI (PER ANZIANI, ADULTI, MINORI)

MISURA SOSTEGNI (SOLO PER ANZIANI OVER 70 ANNI)

A. Il Buono sociale “CAREGIVER FAMILIARE”: è un contributo di 100 euro mensili finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare al beneficiario anziano.

La funzione di caregiver deve essere prevista ed evidenziata nel Progetto Individuale del beneficiario.

Il caregiver deve avere i seguenti requisiti:

- essere occupato nell'assistenza al congiunto;
 - essere un parente convivente con l'assistito;
- oppure
- essere parente non convivente residente non oltre 15 Km dall'abitazione dell'assistito.

Il caregiver non può essere invalido al 100%.

Per ottenere il buono sociale Caregiver occorre avere:

- valore ISEE sociosanitario pari o inferiore ad € 25.000;
- attività di assistenza da parte del Caregiver per almeno 24 ore settimanali
-

In caso di presenza di due o più caregiver sullo stesso beneficiario, è possibile sommare le ore di ciascuno, posto che ciascun caregiver abbia le caratteristiche richieste sopra elencate; in tal caso verrà erogato un solo buono caregiver.

Si precisa che in caso di erogazione di buono caregiver, il beneficiario è sempre e comunque la persona assistita non autosufficiente.

In caso vi fossero due o più persone non autosufficienti nello stesso nucleo, può essere erogato un solo buono caregiver.

B. Il Buono sociale ASSISTENTE FAMILIARE (BADANTE) è un contributo di massimo 600 euro mensili, correlato alle ore di assistenza fornite e all'ISEE (vedere tabella seguente), finalizzato a supportare i costi per il personale d'assistenza regolarmente impiegato per almeno 24 ore settimanali.

Monte ore badante	ISEE da 0 a 5.831	ISEE da 5.832 a 11.661	ISEE da 11.662 a 17.492	ISEE da 17.493 a 25.000
54 ore settimanali	600€	540€	480€	420€
Da 40 a 53 ore settimanali	480€	420€	360€	310€
Da 24 a 39 ore settimanali	335€	290€	245€	200€

Per ottenere il buono sociale assistente familiare (badante) occorre avere:

- valore ISEE sociosanitario pari o inferiore ad € 25.000;
- attività di assistenza da parte del personale di assistenza (badante) regolarmente impiegato con contratto di assunzione, per almeno 24 ore settimanali.

In caso vi fossero due o più persone non autosufficienti nello stesso nucleo, seguite dalla stessa assistente familiare, può essere erogato un solo buono badante.

MISURA SERVIZI (EX ASSISTENZA DIRETTA) PER ANZIANI E PER PERSONE CON DISABILITA' MINORI E ADULTI

Per Misura Servizi (ex assistenza Diretta) si intendono progetti di supporto e sollievo rivolti a persone con presenza del solo caregiver familiare che assicura il lavoro di cura e che riguardano:

- Area sollievo diurno: comprende interventi e attività svolti durante la giornata presso servizi dedicati o contesti semi-strutturati, con l'obiettivo di garantire assistenza qualificata alla persona e, al contempo, offrire momenti di sollievo ai familiari. Le attività possono includere cura della persona, socializzazione, laboratori e stimolazione cognitiva. Sono inclusi i centri estivi.
- Area sollievo domiciliare: prevede interventi erogati direttamente al domicilio della persona, finalizzati a supportare la gestione quotidiana e ad alleggerire il carico assistenziale dei caregiver. Include prestazioni socio-assistenziali, educative e di accompagnamento, modulabili in base ai bisogni individuali.
- Area attività della vita quotidiana: riguarda il sostegno nello svolgimento delle attività quotidiane, come cura di sé, gestione della casa, preparazione dei pasti e organizzazione della routine giornaliera, con l'obiettivo di mantenere o potenziare le capacità residue e l'autonomia.
- Area tempo libero: promuove la partecipazione ad attività ricreative, culturali e relazionali, sia individuali che di gruppo, favorendo il benessere psicologico, la socializzazione e l'inclusione nel contesto territoriale.
- Area vita partecipata: sostiene il coinvolgimento attivo della persona nella comunità, facilitando l'accesso a opportunità sociali, associative e di cittadinanza attiva. Include percorsi di empowerment e iniziative volte a valorizzare il ruolo della persona nei contesti di vita e nelle reti sociali di riferimento.

Il valore massimo degli interventi di Misura Servizi (ex assistenza diretta) è stabilito in sede di valutazione e comunque non può essere superiore a:

- per le persone anziane non autosufficienti (over 70): € 539 al mese. Il valore sarà modulato in base alla valutazione della domanda nonché in base alla data di presentazione della domanda e alla durata del progetto.
- per le persone con disabilità (adulti e minori): € 2.400 complessive per tutta la durata del bando. Il valore sarà modulato in base alla valutazione della domanda nonché in base alla data di presentazione della domanda, alla durata del progetto e alla tipologia di presa in carico (singola o di gruppo).

Per ottenere la MISURA SERVIZI occorre avere:

- valore ISEE sociosanitario pari o inferiore ad € 25.000 per richiedente anziano e adulto;
- valore ISEE ordinario o minorenni (se richiesto dalla normativa) pari o inferiore ad € 40.000 per beneficiario minorenne;
- la sola assistenza del caregiver (non presenza di assistente personale o familiare);
- un progetto di intervento concordato con l'assistente sociale del Comune di residenza e riportato nel Progetto Individuale.

La Misura Sostegno è incompatibile con la Misura Servizi.

Articolo 3. “Risorse”

Regione Lombardia con i Decreti n. 8176 del 19/06/2026 e n. 9728 del 20/07/2026 ha assegnato all'Ambito di Carate Brianza le risorse per gli anni 2026 e 2027 per un totale di € 1.468.953,26 così suddivise per decisione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale di Carate Brianza, valutati gli andamenti storici delle domande:

Misura Sostegno anziani (Buoni badante/buoni caregiver): 354.780€;
Misura Sostegno disabili (Buoni badante/buoni caregiver): 149.310€ solo per continuità;
Misura Servizi anziani (ex assistenza diretta): 667.006,22€;
Misura Servizi disabili (ex assistenza diretta): 297.857,04€;

Le risorse di cui sopra, come previsto da Delibera Regionale, saranno utilizzate preliminarmente per dare **continuità** alle domande della scorsa annualità (per quanto riguarda i buoni badante, i buoni caregiver e l'assistenza diretta anziani) e in seconda battuta per dare riscontro alle nuove domande presentate sul presente bando. Queste ultime saranno suddivise sulle seguenti graduatorie: 1. Misura Sostegno anziani over 70 (Buoni badante/buoni caregiver); 2. Misura Servizi anziani over 70 (ex assistenza diretta); 3. Misura Servizi disabili minori e adulti (ex assistenza diretta). Per la Misura Sostegni disabili minori e adulti si procederà con la sola garanzia di continuità degli utenti in carico lo scorso anno.

La suddivisione definitiva dei fondi tra le graduatorie sarà definita in sede di valutazione sulla base del numero e della tipologia di domande pervenute.

Le risorse sopra citate potranno essere integrate con eventuali residui che dovessero prodursi sul bando FNA valido per il periodo giugno 2025-giugno 2026 oppure con eventuali ulteriori assegnazioni da parte di Regione Lombardia.

I benefici saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili. In caso di riassegnazione di fondi o di economie l'Ufficio di Piano procederà a scorrere le domande poste in lista d'attesa.

Articolo 4 “Valutazione e Criteri di determinazione delle graduatorie”

La presentazione della domanda non dà automaticamente diritto all'assegnazione della misura.

A seguito della presentazione della domanda, il servizio sociale del Comune di residenza del beneficiario in sede di EVM (equipe di valutazione multidimensionale) provvederà alla valutazione e alla definizione del Progetto Individualizzato con la definizione degli interventi da finanziare e verificherà la congruenza di quanto richiesto con i bisogni rilevati, le eventuali risorse/ servizi già assegnati comparando tutte le situazioni che hanno presentato domanda.

L'assistente sociale, nella fase di valutazione, procederà al controllo delle dichiarazioni rese. In particolare, sulle scale ADL/IADL e sulle attività/monte ore del caregiver.

In caso si riscontrasse un'importante incongruenza tra quanto dichiarato in fase di domanda e quanto rilevato dall'assistente sociale, si procederà ad un nuovo punteggio della domanda e quindi alla revisione della graduatoria.

Inoltre, a seguito della valutazione di tutte le domande pervenute e a seguito della redazione di tutti i Progetti Individuali, l'Ufficio di Piano definirà le graduatorie dei beneficiari:

- Graduatoria Misura Sostegno (buono badante, buono caregiver) per persone anziane over 70
- Graduatoria Misura Servizi (assistenza diretta) per persone anziane over 70
- Graduatoria Misura Servizi (assistenza diretta) per persone con disabilità minori e adulti fino 70 anni

Il punteggio per la costruzione di ciascuna graduatoria sarà definito nel seguente modo come da documento allegato A:

- fino a 50 punti in base al valore dell'ISEE (sarà data priorità ai valori più bassi);
- 20 punti in base alla fruizione di servizi diurni (sarà data priorità a coloro che non frequentano strutture semiresidenziali);
- fino a 15 punti in base alla condizione di non autosufficienza determinata dalle scale ADL e IADL (sarà data priorità ai valori più bassi);
- 40 punti in base alla misura Sostegno richiesta (sarà data priorità a chi richiede il buono per assistente familiare /badante).

A parità di punteggio complessivo, avrà la precedenza il richiedente che ha ottenuto il punteggio più alto seguendo ordine di priorità indicato: - entità ISEE più bassa; - livello di non autosufficienza più alto.

In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

Articolo 5. “Destinatari e requisiti di accesso”

Sono destinatari della presente misura le persone al proprio domicilio che presentano **TUTTI** i seguenti requisiti:

- Che sono in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n.104/1992 oppure beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e

successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988 (ovvero con compromissione, singola o plurima, che ne riduca l'autonomia personale, correlata all'età, e tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione e quindi con necessità di basso bisogno assistenziale/sostegno intensivo elevato);

- Hanno un Isee sociosanitario fino ad un massimo di € 25.000 e Isee ordinario/Isee minori (qualora ne ricorra il caso) fino ad un massimo di € 40.000;
- sono residenti in uno dei Comuni dell'Ambito Sociale Territoriale di Carate Brianza (Albate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Veduggio al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza).

Come da DGR 6320/2026, si considerano "persone anziane" le persone che abbiano compiuto 70 anni; si considerano "persone con disabilità" le persone con età compresa tra gli 0 e i 69 anni compiuti.

Articolo 6 "Tempistica presentazione domanda"

La domanda per **Misura Sostegno anziani (buono badante, buono caregiver)** può essere presentata dalle ore 10 del 29 settembre 2026 fino alle ore 24 del 2 novembre 2026.

La domanda per **Misura Servizi (assistenza diretta) per persone con disabilità minori e adulti** può essere presentata dalle ore 10 del 29 settembre 2026 fino alle ore 24 del 2 novembre 2026

La domanda per **Misura Servizi (assistenza diretta) per persone anziane** può essere presentata dalle ore 10 del 29 settembre 2026 fino alle ore 12 del 31 dicembre 2027, e comunque fino ad esaurimento risorse.

Articolo 7 "Accesso alla misura e presentazione della domanda"

Per ottenere l'erogazione delle Misure è necessario inviare domanda di valutazione. La domanda deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica direttamente online tramite lo sportello telematico polifunzionale del Comune di Biassono al seguente indirizzo:

https://sportellotelematico.biassono.org/action%3Ac_a849%3Aaccedere.misura.fna

L'accesso è possibile solo tramite SPID (identità digitale) oppure tramite Carta Nazionale dei Servizi CNS/Carta d'Identità Elettronica CIE (con PIN).

Per ottenere supporto nella presentazione della domanda è possibile rivolgersi agli sportelli SI (vedi art. 14).

Possono presentare istanza tutte le persone che si trovino nelle condizioni indicate all'art. 5.

La domanda di valutazione al fine dell'erogazione delle Misure può essere presentata da parte dell'interessato o di un familiare o di chi ne eserciti la tutela.

Non saranno prese in considerazione domande presentate in forma cartacea o comunque con modalità differenti da quella sopra indicata (ad esempio non saranno considerate domande inviate utilizzando il bottone "comunica con l'Amministrazione").

Non saranno ammesse domande pervenute al di fuori dei termini temporali indicati nel presente avviso.

Può essere presentata domanda per una sola Misura ad utente. In caso di più domande verrà presa in considerazione l'ultima in ordine temporale.

In caso di beneficiari appartenenti allo stesso nucleo familiare (come risultante dall'ISEE), è possibile l'assegnazione di un solo buono caregiver e/o assistente familiare (ad eccezione del caso in cui siano assunte contemporaneamente più di una badante).

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti allegati OBBLIGATORI:

- a. Copia dell'attestazione ISEE in corso di validità. NOTA BENE: non è considerato ammissibile l'ISEE DIFFORME;
- b. Copia fotostatica del documento d'identità del beneficiario se differente da chi presenta la domanda;
- c. Copia del contratto di impiego dell'assistente familiare (badante) firmato ed in corso di validità;
- d. Scheda A.D.L. compilata (ad eccezione di beneficiari minorenni);
- e. Scheda I.A.D.L. compilata (ad eccezione di beneficiari minorenni);
- f. Documentazione attestante il godimento dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/1980 e successive modifiche/integrazioni L. 508/1988 (o indennità di frequenza in caso di minorenni);
OPPURE
- f. Copia della certificazione attestante la condizione di gravità Legge 104/92, art.3 comma 3;
- g. Verbale di invalidità;
- h. **Progetto individuale redatto e sottoscritto con il Servizio Sociale del Comune di residenza.**

In assenza dei documenti obbligatori sopra elencati, la domanda non sarà ammessa.

Articolo 8 “Modalità e tempistiche di liquidazione”

L'assegnazione della Misura Sostegno e della Misura Servizi hanno validità dall'approvazione delle graduatorie e fino al 31 dicembre 2027.

La liquidazione dei buoni caregiver, badante e assegno autonomia avverrà di norma trimestralmente in via posticipata.

Nel caso in cui i dati relativi al pagamento (ad esempio l'iban o il codice fiscale) fossero errati, la liquidazione subirà dei ritardi. Si invita, dunque, a prestare la massima attenzione nella compilazione della domanda.

ATTENZIONE: non è possibile effettuare liquidazioni su libretti postali, ma solo su conto corrente bancario e/o postale. Il conto corrente deve essere **INTESTATO o COINTESTATO AL BENEFICIARIO**. Si ricorda che, in caso di buono caregiver, il beneficiario è la persona non autosufficiente – **NON** è il caregiver.

Articolo 9 “Incompatibilità”

L'erogazione delle Misure è **incompatibile** con:

- accoglienza definitiva presso Unità d'offerta residenziali sanitarie, sociosanitarie o sociali (es. RSA, RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità, CA, strutture residenziali di salute mentale), anche nei casi di completa solvenza;
- presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018;
- presa in carico in Unità d'offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie o sociali ≥ 18 ore (es. regime semiresidenziale di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, riabilitazione in diurno continuo, CDD, CDI, CSE, presa in carico con Sperimentazioni riabilitazione minori disabili in regime diurno ex DGR n. 3239/2012).

- Misura B1

Inoltre, l'erogazione della misura Sostegno è incompatibile nei seguenti casi:

- Home Care Premium/INPS HCP, per il contributo per l'assistente familiare;
- Quota di contributo previsto dalla Prestazione Universale di cui agli artt. 34-36 del D.lgs. n. 29/2024.

Articolo 10 "Controlli, modifica degli importi e decadenza / revoca"

Il richiedente e il beneficiario si impegnano a comunicare ENTRO 30 GIORNI all'Ufficio di Piano qualsiasi modifica intervenga dal momento della dichiarazione relativamente alle condizioni che hanno dato diritto alla Misura, pena la revoca dell'intero beneficio.

L'Ufficio di Piano provvederà ad effettuare controlli su un campione pari al 5% delle domande presentate, avvalendosi delle informazioni e delle dichiarazioni in suo possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione e richiedendo, se necessario, l'intervento della Guardia di Finanza. Nel caso di false dichiarazioni, rese al fine di ottenere indebitamente i benefici previsti dal presente Avviso, si procederà ai sensi del DPR n. 445/2000 con la denuncia all'Autorità Giudiziaria e con la richiesta della restituzione di quanto indebitamente ricevuto.

Verranno eseguiti controlli a campione sulla permanenza dei requisiti durante l'anno. In caso di rilevazione di incongruenze o perdita dei requisiti il beneficio verrà cancellato, oltre ad eventuale recupero di quote già erogate ma non dovute.

In caso di decesso, il beneficio è riconosciuto sino alla data del decesso nel seguente modo: si arrotonda a metà mese se il decesso è avvenuto nei primi 15 giorni del mese oppure si conteggia anche il mese del decesso se questo è avvenuto nella seconda quindicina del mese. Il contributo spettante sarà erogato previa acquisizione delle deleghe di tutti/e gli/le eredi.

In caso di cessazione del contratto di lavoro con l'assistente personale il beneficio è riconosciuto fino alla data di cessazione del contratto, nel seguente modo: si arrotonda a metà mese se la cessazione è avvenuta nei primi 15 giorni del mese oppure si conteggia anche il mese della cessazione se questa è avvenuta nella seconda quindicina del mese. In caso di interruzione del contratto di lavoro, è possibile sospendere temporaneamente il buono e riattivarlo a seguito della comprovata attivazione di nuovo contratto di impiego per personale di assistenza.

In caso di ricovero definitivo in struttura residenziale (es. RSA RSD...), il beneficio è riconosciuto fino alla data del ricovero, nel seguente modo: si arrotonda a metà mese se il ricovero è avvenuto nei primi 15 giorni del mese oppure si conteggia anche il mese del ricovero se questo è avvenuto nella seconda quindicina del mese.

L'Ambito territoriale mantiene la competenza amministrativa degli interventi e dei benefici già assegnati anche in caso di trasferimento di residenza della persona con disabilità in altro territorio della Regione Lombardia per l'intero esercizio (annualità del fondo) o comunque fino alla data di validità del progetto.

In caso di trasferimento della residenza della persona con disabilità in altra Regione, l'erogazione del Buono e dei Servizi viene interrotta e ricalcolata, nel seguente modo: si arrotonda a metà mese se il trasferimento è avvenuto nei primi 15 giorni del mese oppure si conteggia anche il mese del trasferimento se questo è avvenuto nella seconda quindicina del mese.

Articolo 11 “Sospensioni”

La Misura Sostegno e la Misura Servizi non verranno erogati nel periodo in cui ricorrano le seguenti evenienze:

- 1.ricovero temporaneo di sollievo in unità di offerta sociosanitaria residenziale nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale oltre i 60 giorni/anno, anche per le situazioni di cui alla DGR n. XII/5589/2025 per pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica e da malattie neurodegenerative;
- 2.ricovero temporaneo di sollievo per adulti/anziani oltre i 60 giorni/anno;
- 3.ricovero temporaneo di sollievo per minori oltre i 90 giorni/anno;
- 4.attivazione di una presa in carico fra quelle indicate al punto 2.4 dell’Allegato 3 della DGR n. XII/6320/2026 in tema di incompatibilità;
- 5.permanenza della persona non autosufficiente fuori regione oltre 90 giorni annuali.

In tutti i casi di sospensione le Misure saranno riattivate dal giorno del rientro a domicilio a seguito della comunicazione supportata da idonea documentazione (ad es. lettera dimissione in caso di ricovero temporaneo di sollievo).

Non è prevista la possibilità di recupero delle prestazioni temporaneamente sospese.

In tutti i casi sopra richiamati, qualora la persona non rientri al domicilio, la sospensione non può superare la data massima della validità dello strumento attivato.

Articolo 12 “Modalità di comunicazione ai beneficiari”

Il presente documento sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Biassono e sul sito dell’Ufficio di Piano www.ambitocaratebrianza.it.

L’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale di Carate Brianza comunica tramite e-mail (all’indirizzo indicato nel modulo di domanda come domicilio digitale) l’esito della valutazione, l’entità del contributo erogabile e qualsiasi altra informazione o richiesta inerente alla domanda presentata.

Le graduatorie, inoltre, saranno pubblicate sul sito di Ambito www.ambitocaratebrianza.it.

Ad ogni utente viene assegnato un codice univoco ed anonimo che sarà utilizzato nella graduatoria. Tale codice corrisponde al codice istanza (che sarà recuperabile nella propria area riservata sullo Sportello Telematico e che ha la seguente forma: c_a849-xxxx).

L’Ufficio di Piano comunicherà l’ammontare del contributo assegnato al beneficiario nel SIUSS, Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali (già Casellario dell’assistenza) con codice A1.11 (Assegnazioni economiche per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale).

Articolo 13 “Informativa sul trattamento dei dati personali”

Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/2016.

La finalità del trattamento dei dati è l'esame delle istanze per l'assegnazione del Fondo non Autosufficienza - Deliberazione di Regione Lombardia 6320/2026 e Decreto n. 10028/2026, che rappresentano la base giuridica del trattamento dei dati.

Nell'ambito dell'esame delle istanze, i Comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza e l'Ufficio di Piano dell'Ambito di Carate Brianza si impegnano a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 ("GDPR") mediante l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16.

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di procedere all'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di revoca del consenso prestato, diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, diritto alla portabilità dei dati, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.

Ai sensi dell'art. 4 n. 7) del Regolamento (UE) 2016/679, il Titolare del trattamento è il COMUNE DI BIASSONO, con sede in BIASSONO (MB) – Via San Martino 9, Tel. 039220101 E-mail: - PEC: biassono@pec.it.

Il Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 è la responsabile dell'Ufficio di Piano dott.ssa Veronica Borroni nonché i Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni di residenza.

Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi art. 37 del GDPR è Trust Data Solutions per l'Ufficio di Piano e gli incaricati per i singoli Comuni di residenza.

Articolo 14 "A chi rivolgersi per le informazioni"

Per informazioni/chiarimenti/quesiti sui contenuti del presente Avviso è possibile chiamare tutti i giorni dalle 9 alle 13 il seguente numero: 039/2201089. È anche possibile inviare una mail all'indirizzo sara.bertolini@ambitocaratebrianza.it

Per prendere appuntamento per ottenere supporto nell'inserimento della domanda on-line oppure per informazioni sulla piattaforma informatica (Sportello Telematico) è possibile chiamare gli sportelli SI:

- il lunedì e mercoledì dalle 14,00 alle 17,00;
- il venerdì dalle 9,00 alle 14,00

i seguenti numeri: 389/8878278 - 320/9781033 - 320/5725102.

Qualora gli sportelli SI non rispondano ai numeri di telefono indicati, **si suggerisce ai cittadini di inviare un messaggio via Whatsapp.**

Biassono, lì 22/09/2026

La Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito di Carate Brianza
F.TO Dott.ssa Veronica Borroni